

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COLOMBO** Vittorino (V.), **DAL FALCO**, **GONELLA** e **MARGOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Istituzione dell'Università degli studi di Verona

ONOREVOLI SENATORI. — Già il 14 novembre 1975 i senatori Limoni, Dal Falco, Gonella, Rosati, Niccoli e Albarello, presentarono un disegno di legge (n. 2314) con il quale si proponeva l'istituzione dell'Università degli studi di Verona.

Quella proposta voleva essere il giusto riconoscimento dello sforzo che le forze politico-amministrative della città di Verona e della provincia, associate nel Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Verona, ebbero a portare avanti fin dal 1959.

Infatti, in quell'anno Verona, forte della sua tradizione culturale, centro di convergenza di una vasta area interregionale, ebbe a dare inizio ad una serie di insegnamenti nel campo delle scienze economiche, riconosciuti dallo Stato con i decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, numero 419, e 15 dicembre 1965, n. 1630, riguardanti il conferimento della laurea in

economia e commercio e in lingue e letterature straniere.

Ciò fu reso possibile dall'intervento dell'Università di Padova, che considerò questi insegnamenti come proprie facoltà, funzionanti come sedi staccate in Verona, disciplinate dalla convenzione che prevedeva l'accollo al Consorzio veronese di tutte le spese di gestione, degli edifici, dei servizi, nonché gli oneri delle cattedre iniziali.

Accanto alla Facoltà di scienze economiche, dopo qualche anno, si avviò il secondo triennio clinico di medicina, anche esso impostato come raddoppio della Facoltà di medicina di Padova, appesantita — come noto — da un notevolissimo numero di iscritti sproporzionato alle capacità delle sue strutture.

Supporto di sostegno a questa nuova iniziativa universitaria fu dato dagli Istituti ospitalieri di Verona che avevano al-

lora costruito un nuovo complesso ospitaliero in Borgo Roma, nel quale i corsi clinici hanno trovato non solo idonee sedi ma anche le strutture necessarie.

Ai corsi clinici, ancora nel 1974, seguì l'apertura del terzo anno del corso di medicina in un quadro programmatico che mirava al completamento dell'intera Facoltà medica.

Ad integrare la presenza in Verona di corsi universitari, contribuì, infine, la terza convenzione con Padova che determinò la costituzione in Verona di corsi per le lauree in materie letterarie e in pedagogia, paralleli a quelli della Facoltà di Magistero di Padova, facoltà che pure abbisognava di decongestionamento.

Giustamente i presentatori di quel disegno di legge sottolinearono, nel 1975, la urgenza di attribuire, dopo la prima fase di avvio e di promozione, l'istituzione universitaria veronese allo Stato, e in considerazione dei risultati positivi conseguiti e degli oneri che la gestione comportava, incidendo in modo sproporzionato sugli enti locali.

Ma lo scioglimento della Camera, nel 1976, faceva decadere il disegno di legge e interrompere l'iter legislativo avviato.

L'importanza del problema, portato in Parlamento con quell'iniziativa, era tale da non poter essere ignorato ulteriormente.

Lo stesso Governo avvertì la necessità di intervenire per dare ordine definitivo a quelle iniziative universitarie che, in diversi centri del nostro Paese, erano state avviate non dallo Stato.

Fu così che nel 1977 il Governo Andreotti si fece carico di presentare un gruppo di disegni di legge relativi ad iniziative universitarie già proposte nel passato, come quella di Verona.

Il 22 luglio 1977 il Ministro della pubblica istruzione, Malfatti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Morlino, del tesoro, Stammati, e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, Pedini, presentava un disegno di legge per l'istituzione delle Università degli studi di Brescia e di Verona (n. 850). Ricor-

dava in quell'occasione il Ministro che « il presente disegno di legge trova la sua giustificazione normativa nell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che ha disposto la presentazione da parte del Governo, entro un anno, di uno o più disegni di legge istitutivi di nuove sedi e facoltà universitarie ».

Dopo aver ricordato i disegni di legge decaduti per il sopravvenuto scioglimento delle Camere, la relazione sottolineava come in attuazione delle norme sopra richiamate fosse stato predisposto anche il disegno di legge per la istituzione delle Università degli studi di Brescia e di Verona, tenendo conto di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975, nonché di quanto rappresentato dai competenti organi regionali, ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, era stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

Il disegno di legge n. 850 avviò così nell'estate del 1977 il suo iter parlamentare avanti la Commissione istruzione del Senato, iter che è stato interrotto ancora una volta per lo scioglimento del Parlamento nella primavera del 1979, facendo cadere le speranze di tutti coloro che erano e sono impegnati per il riconoscimento dell'Università di Verona.

Ciò fu tanto più grave in quanto sul disegno di legge Malfatti convergeva con il consenso del Governo quello dell'intera Commissione istruzione del Senato che, dopo averne parzialmente emendato il testo, aveva assunto l'impegno programmatico di sottoporlo al voto di approvazione dopo il varo della seconda Università di Roma, in uno con disegni di legge analoghi.

Ma se l'obiettivo perseguito ancora una volta non fu raggiunto per lo scioglimento anticipato del Parlamento, i presentatori ravvisano la necessità e l'urgenza di restituire al più presto questo disegno di legge al Parlamento — con alcune modifiche che tra l'altro tengono conto del lavoro compiuto

dalla Commissione Istruzione del Senato — onde fargli completare finalmente l'iter parlamentare e, dopo 20 anni dalla costituzione dei primi corsi universitari in Verona, giungere alla istituzione dell'Università di Verona.

Giova segnalare che l'unica modifica sostanziale riguarda il mantenimento della Facoltà di magistero anziché la sua trasformazione in quella di lettere, ritenendosi che decisioni al riguardo possano correttamente assumersi solo nel quadro di provvedimenti generali circa l'assetto futuro di tutte le Facoltà di magistero e considerando nel frattempo negativo da un lato la creazione di una nuova Facoltà di lettere nella Regione, dall'altro il conseguente ulteriore afflusso di studenti alla Facoltà di magistero di Padova.

I precedenti parlamentari esimono i presentatori dal diffondersi sull'importanza del problema oggetto del presente disegno di legge.

È doveroso, piuttosto, richiamare l'attenzione sui lusinghieri risultati che la realtà universitaria veronese ha conseguito, come i promotori dell'iniziativa nel lontano 1959 si ripromettevano.

Tali risultati possono essere sintetizzati nei seguenti, scheletrici ma eloquenti dati:

il Consorzio universitario veronese ha già contribuito con circa 30 miliardi ed ha oggi un bilancio di spesa annuale intorno ai 2 miliardi;

il completamento della Facoltà di medicina può essere intralciato qualora il progetto generale non trovasse attuazione;

gli studenti oggi raggiungono le 7.000 unità;

oltre alle strutture già esistenti sono finanziate e in corso di esecuzione opere per circa 5 miliardi, nell'ambito della legge di edilizia universitaria.

Onorevoli senatori, riproponendo all'attenzione e alla considerazione del Senato il disegno di legge relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Verona, i presentatori si onorano di auspicarne una sollecita e definitiva approvazione; non solo nell'interesse di una più razionale ed equilibrata distribuzione dei centri universitari nel territorio nazionale, ma anche per corrispondere allo sforzo e ai sacrifici che, nel corso di oltre 20 anni, hanno affrontato gli enti locali veronesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81 è istituita l'Università statale degli studi di Verona. Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Facoltà e corsi di laurea)

L'Università statale degli studi di Verona comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e lingue e letterature straniere;

c) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e pedagogia, e con il diploma di vigilanza scolastica.

I corsi di facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio, di magistero, dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti alla Università di Verona.

Art. 3.

(Organici del personale docente e non docente)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Verona sono assegnati i professori e gli assistenti

di ruolo ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo, di cui alle allegate tabelle A e B.

I posti relativi ai professori di ruolo in eccedenza rispetto al numero dei posti già assegnati alle Facoltà funzionanti in Verona sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo dopo l'inquadramento di cui al successivo articolo 4 sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo, che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'assegnazione degli assistenti in servizio presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova, il corso di laurea in medicina e chirurgia e i corsi di laurea della facoltà di magistero di Padova, funzionanti in Verona, di cui al successivo articolo 4, sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimento a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1984-85, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3.

Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1986-87, salvo restando il termine sopra fis-

sato dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante in eccedenza rispetto al numero dei posti già assegnati alle facoltà funzionanti in Verona saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità dell'Opera universitaria di Padova già in servizio in Verona.

Il personale del Consorzio universitario che comunque svolge attività per le facoltà di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 2 funzionanti in Verona, passa automaticamente nei ruoli del personale non insegnante, aumentati secondo le modalità di cui al presente articolo. Allo stesso viene riconosciuto lo stato giuridico ed economico, nonchè i benefici assistenziali e previdenziali maturati presso il Consorzio medesimo.

Art. 4.

(Passaggio del personale)

I professori universitari di ruolo attualmente in servizio presso la facoltà di economia e commercio, i corsi di laurea in medicina e chirurgia e i corsi di laurea di magistero dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, passano a domanda a far parte dell'organico dei professori universitari delle facoltà di economia e commercio, di medicina e chirurgia e di magistero dell'Università di Verona, di cui al precedente articolo 2, primo comma, della presente legge.

Allo stesso modo i professori stabilizzati, attualmente in servizio presso le facoltà

sopra citate dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, continueranno a ricoprire i posti loro assegnati presso le facoltà universitarie di Verona.

I professori e gli assistenti di ruolo su posti convenzionati sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle Università, restando assegnati alla stessa disciplina.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso la facoltà di economia e commercio, i corsi di medicina e chirurgia e i corsi di magistero dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso le facoltà di economia e commercio, di medicina e chirurgia e di magistero dell'Università di Verona, sopra indicata.

Art. 5.

(Devoluzione del patrimonio)

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Verona l'eventuale assegnazione di uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio istituito con decreto del Prefetto di Verona in data 12 settembre 1959, numero 2930312, nonchè dell'Università degli studi di Padova comunque destinati per le attività didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona.

Rimangono fermi gli impegni assunti dal Consorzio per quanto attiene agli immobili di cui al precedente comma.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Restano fermi i programmi edilizi e le relative coperture finanziarie predisposti dall'Università di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.

Art. 6.

(Onere finanziario)

All'onere di lire 300 milioni derivante dal successivo articolo 13 ed a quelli valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in lire 1.800

milioni per il personale assistente ed ausiliario ed in lire 1.250 milioni per contributi di funzionamento, acquisito e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, assegno di studio, contributi alle Opere universitarie e ricerca scientifica, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Per il primo avvio dell'Università di Verona (nuove facoltà e relativi istituti con attrezzature, impianti e pertinenze ad essi necessarie) viene erogato un contributo straordinario di lire 2.000 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Comitato tecnico-amministrativo)

Nella Università istituita con la presente legge, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Nel relativo comitato dovranno essere inseriti tre rappresentanti del Consorzio universitario e un rappresentante della regione Veneto.

Art. 8.

(Comitati ordinatori)

Nella Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per la eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico della Università e alla loro graduale entrata in funzione.

Art. 9.

(Rettore)

Nella prima applicazione della presente legge, qualora non siano già in grado di funzionare tutti i consigli di facoltà, nel qual caso l'elezione avverrà secondo le norme di legge, il rettore dell'Università di cui alla presente legge sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 8.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare, in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 10.

(Statuto)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

(Inizio dei corsi di laurea)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento, e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate eventualmente anche da parte di enti locali e di privati riuniti in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 12, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i

consigli di facoltà o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 8, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 2.

Art. 12.

(Convenzioni)

L'Università degli studi di cui alla presente legge potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso alla Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 13.

*(Contributo straordinario
per biblioteche e laboratori)*

Per l'istituzione di biblioteche, laboratori e relative attrezzature e dotazioni alla Università di cui alla presente legge, è concesso un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Art. 14.

*(Programmazione delle immatricolazioni
nell'ambito regionale)*

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione degli studenti tra le Università di ciascuna Regione per ogni anno accademico, i rettori delle Università unitamente a un rappresentante dei docenti e degli studenti eletti dai rispettivi consigli di amministrazione, ad un rappresentante della Regione e ad un rappresentante di ciascun Comune sede di Università che siano membri di uno dei suddetti consigli, indicati rispettivamente dalla Regione e dai Comuni stessi, sulla base dei pareri espressi dai rispettivi consi-

gli di amministrazione, formulano congiuntamente le proposte da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la definizione, mediante decreti ministeriali, del piano regionale di programmazione delle immatricolazioni nelle rispettive Università, tenuto conto della residenza e con riferimento alle disponibilità edilizie, alle attrezzature esistenti ed ai corsi di laurea già attivati.

Art. 15.

(Norme di rinvio)

L'Università degli studi di cui alla presente legge si adeguerà al nuovo ordinamento universitario, allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 16.

(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DI VERONA

(Posti del personale insegnante di ruolo)

Facoltà di ECONOMIA E COMMERCIO:

Professori universitari	n. 30 di cui	21 già nei ruoli dei professori universitari che svolgono la loro attività in Verona
		3 professori universitari in soprannumero che svolgono la loro attività in Verona — ex legge sui provvedimenti urgenti n. 766/73.
		6 posti convenzionati
Assistenti	n. 70 di cui	37 già nei ruoli degli assistenti ordinari universitari che svolgono la loro attività in Verona
		23 assistenti ordinari che svolgono la loro attività in Verona in soprannumero — ex legge sui provvedimenti urgenti n. 766/73 e legge n. 808/77.

Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA:

Professori universitari	n. 40 di cui	19 già nei ruoli dei professori universitari che svolgono la loro attività in Verona
		5 professori universitari in soprannumero che svolgono la loro attività in Verona — ex legge sui provvedimenti urgenti n. 766/73.
Assistenti	n. 89 di cui	55 già nei ruoli degli assistenti ordinari universitari e che svolgono la loro attività in Verona
		14 assistenti ordinari che svolgono la loro attività in Verona in soprannumero — ex legge n. 766/73 e legge n. 808/77.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Facoltà di MAGISTERO:

Professori universitari	n. 19 di cui	3 già nei ruoli dei professori universitari che svolgono la loro attività in Verona.
Assistenti	n. 22 di cui	2 assistenti ordinari universitari in soprannumero che svolgono la loro attività in Verona — ex legge sui provvedimenti urgenti n. 766/73 e legge n. 808/77.

All'Università di Verona sono anche assegnati i sottoindicati contrattisti, assegnisti e borsisti che svolgono già la loro attività a Verona:

	Facoltà economia e commercio	Medicina	Magistero
	—	—	—
contrattisti	24	53	13
assegnisti	7	4	2
borsisti	—	12	7
TOTALE -	31	69	22

TABELLA B

UNIVERSITÀ DI VERONA

(Posti del personale non docente di ruolo)

	Posti
	—
— Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
Primo dirigente	1
Direttivi	5
— Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	1
— Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	4
— Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
— Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	26
— Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
— Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	8
— Carriera direttiva dei tecnici laureati	7
— Carriera direttiva dei tecnici coadiutori	10
— Carriera esecutiva dei tecnici	40
— Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
— Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	2
— Carriera ausiliaria	35
— Operai di 1 ^a categoria	1
— Operai di 2 ^a categoria	3
— Operai di 3 ^a categoria	9
TOTALE	162

di cui 63 già nei ruoli dello Stato che svolgono la loro attività in Verona.